

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N° 3 AUTOCOMPATTATORI A CARICAMENTO LATERALE.

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - Oggetto dell'appalto di fornitura

Forma oggetto del presente appalto la fornitura di n° 3 autocompattatori a caricamento laterale con permuta di n° 2 autocompattatori a caricamento laterale in stato d'uso.

Gli automezzi da dare in permuta hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

1. Targa BD472KB, data immatricolazione anno 1999, numero di telaio WDB9500041K400788, attrezzatura A.M.S.
2. Targa BL296CC, data immatricolazione anno 2000, numero di telaio WDB9500361K423106, attrezzatura A.M.S.

ART. 2 - Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere presentata nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito alla gara.

L'offerente non avrà diritto ad alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere comunque sostenuto per la presentazione dell'offerta.

L'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dagli offerenti (disegni, foto, stampati, listini, ecc.) sarà acquisita agli atti e non sarà restituita.

ART. 3 - Modalità di aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura così come descritto all'art. 1 del presente capitolato, a giudizio di apposita Commissione Giudicatrice nominata dall' E.S.A. SPA tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte valutabili principalmente in base ai seguenti diversi criteri, indicati in ordine decrescente d'importanza: **A) Valore tecnico 40, B) Prezzo 30 punti, C), Assistenza 15 punti, D) Qualità, Ambiente e Sicurezza 8 punti, E) Referenze 7 punti.**

Si precisa che il criterio di valutazione del "prezzo" sarà da intendersi come valore della fornitura offerta al netto della valutazione dei beni in permuta).

L' E.S.A. SPA., si riserva comunque di dare corso o meno all'appalto.

3.1 Costo

Il valore economico del compattatore sarà valutato attribuendo un punteggio sia al prezzo di acquisto (15 punti), al netto dell'eventuale valore dei mezzi in permuta, che al costo di esercizio (15 punti). Per quest'ultimo le ditte fornitrici, oltre ad indicare i valori di rendimento di progetto, dovranno corredare l'offerta con ogni e qualsiasi informazione, relativa ai consumi, al costo dei ricambi, delle manutenzioni programmate, includendo in esse anche le loro frequenze o scadenze, e quant'altro possa essere utile a determinare il costo di un turno di lavorazione normale, per i quali, se incompleti, ESA si riserva di richiedere integrazioni, anche successivamente alla presentazione dell'offerta, pena l'estromissione dalla gara.

Riguardo al costo di acquisto sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta più bassa. Alle offerte intermedie saranno attribuiti i punteggi con la seguente formula (saranno considerate solamente due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti):

$$P_i = P_{\max} \times (O_v/O_i)$$

Dove:

P_i = punteggio da attribuire all'offerta i-esima;

P_{max} = punteggio massimo attribuibile;

O_v = importo dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (determinato sulla base del costo più basso);

O_i = importo dell'offerta i-esima

Si richiede comunque di quotare nell'offerta economica, ove fornite, anche le ipotesi di full-rental e di leasing.

3.2 Valore tecnico.

Per l'assegnazione del punteggio al valore tecnico saranno valutati i seguenti aspetti:

VALORE TECNICO

Telaio
Tipologia e spessore lamierati
Qualità dell'attrezzatura
Sistema compattazione
Ciclo di lavoro
Protezione circuito idraulico/oleodinamico
Chiusura portellone
Ingombri
Affidabilità

3.3 Assistenza.

La qualità dell'assistenza sarà valutata considerando i seguenti requisiti

ASSISTENZA

Assistenza post-vendita
Organizzazione assistenza
Disponibilità ricambi
Garanzia
Formazione del personale

3.4 Qualità, ambiente e sicurezza.

Per il presente criterio di valutazione il fornitore dovrà fornire tutti gli elementi richiesti agli articoli 3.5 e 3.6 del Capitolato Tecnico.

ART. 4 - Vincolo giuridico

Si conviene che l'offerente per la presentazione dell'offerta e l'accettazione di quanto indicato nel bando di gara, nel **Capitolato d'Oneri** e nel **Capitolato Tecnico**, sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza della presentazione delle offerte.

Nel caso in cui l' E.S.A. SPA non provveda all'aggiudicazione della fornitura nel termine sopradetto, l'offerente potrà svincolarsi da ogni suo impegno a mezzo notifica all'Azienda con raccomandata A/R.

L'eventuale aggiudicazione che sarà comunicata in forma scritta a mezzo raccomandata A/R, costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal giorno del ricevimento, anche nelle more della stipula del contratto.

Nella suddetta lettera saranno indicati tempi e modalità per la presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto.

La stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione ed alla conseguente verifica di tutta la completa e idonea documentazione a carico dell'aggiudicatario.

ART. 5 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alle categorie e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L' E.S.A. SPA, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto, di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'aggiudicatario si sia posto in regola e lo stesso non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 6 - Subappalto e responsabilita' relative

E' vietato all'aggiudicatario cedere ad altri la fornitura in oggetto o parte di essa.

Le cessioni senza consenso, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere per E.S.A. SpA il diritto a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ad effettuare l'esecuzioni di danno, con riserva sulla cauzione presentata oltre all'eventuale ulteriore risarcimento qualora la stessa non sia sufficiente.

Le eventuali richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto dovranno essere presentate in forma scritta, in sede di gara, ampiamente motivate, con indicazione dei subappaltatori proposti, dei relativi importi e di quanto formerà oggetto dell'eventuale subappalto. Il subappalto è tassativamente vietato.

ART. 7 - Prezzo dell'appalto di fornitura

Sarà quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e dovrà essere complessivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, compreso il trasporto della merce presso la sede aziendale (così come meglio specificato nella Lettera di Invito e nel presente Capitolato).

Su tale prezzo sarà applicata l'aliquota IVA nella misura di Legge. - **La revisione dei prezzi è espressamente esclusa.**

ART. 8 - Modifiche alla fornitura

E.S.A SPA ha la facoltà di richiedere che vengano apportate, nel corso della produzione delle attrezzature, le modifiche ritenute necessarie per renderle più rispondenti ai propri fabbisogni, purchè non venga mutato sostanzialmente l'oggetto della fornitura.

Per modifiche il cui prezzo non è previsto in contratto, E.S.A SPA concorderà con l'aggiudicatario un adeguamento del prezzo commisurato ai maggiori o minori costi e spese derivanti dalle modifiche stesse.

All'aggiudicatario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche di qualsiasi specie senza il preventivo benestare scritto dall' E.S.A. SPA .

Nel caso di modificazioni successive alla data di ordine della fornitura, l' E.S.A. SPA e l'aggiudicatario concorderanno i nuovi termini di consegna validi a tutti gli effetti.

ART. 9 - Termini di consegna

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'ordine di acquisto o di comunicazione scritta da parte di E.S.A. SPA per il primo autocompattatore; mentre la consegna del secondo e del terzo automezzo dovrà rispettare le seguenti scadenze: 31 marzo 2011 e 31 maggio 2011.

In occasione delle scadenze del 31/03/2011 e del 31/05/2011 E.S.A. spa consegnerà i due compattatori oggetto di permuta.

Tali termini sono tassativi e non modificabili, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Qualsiasi spostamento del termine di consegna dovrà essere autorizzato e/o concordato con E.S.A. SpA in forma scritta.

In mancanza di quanto sopra e salvo il caso di cui al successivo articolo, E.S.A. SpA applicherà automaticamente, senza formalità particolari e costituzione in mora dell'aggiudicatario, le penali di cui al presente capitolato.

ART. 10 - Spostamenti del termine di consegna

Costituiscono motivi di spostamento del termine contrattuale di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione in forma scritta dal fornitore ed espressamente accettati in forma scritta dall' E.S.A..

La semplice presentazione di domande intese ad ottenere lo spostamento del termine non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

La comunicazione scritta dovrà essere trasmessa ad E.S.A SpA, a mezzo raccomandata A/R, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

La mancanza o il ritardo della predetta comunicazione impediscono al fornitore di addurre qualunque "causa di forza maggiore" a giustificazione di eventuali posticipazioni del termine di consegna stabilito contrattualmente.

Qualunque fatto imputabile ad E.S.A. SpA che obblighi il fornitore a sospendere la fornitura o a ritardarla, può costituire motivo per spostamento del termine. In tali casi, in assenza di comunicazione scritta al riguardo da parte di E.S.A., il fornitore dovrà richiedere tempestivamente e in forma scritta lo spostamento del termine, non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

ART. 11 - Collaudi

Per quanto concerne le modalità e i tempi di esecuzione dei collaudi, si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

ART. 12 - Esiti del collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare la fornitura o rifiutarla o dichiararla rivedibile. Sono rifiutate le attrezzature che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste e/o alle offerte approvate.

Possono essere dichiarate rivedibili le forniture che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche offerte dal fornitore ed accettate da E.S.A.; le stesse possono essere successivamente accettate dopo che il fornitore ha ottemperato alle condizioni prescritte dai collaudatori, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

E.S.A., in seguito ad un parere formale dei collaudatori, si riserva di accettare le attrezzature non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto, svalutando in misura congrua la fornitura. La nuova valutazione della fornitura sarà determinata in apposito atto sottoscritto dalle parti.

Nel caso in cui il fornitore ritenga di non accettare le conclusioni di E.S.A., entro dieci giorni dalla denuncia dei vizi dovrà nominare un perito di propria fiducia, che, assieme ad un tecnico nominato da E.S.A., dovrà proporre un accordo entro venti giorni dalla designazione.

Qualora tale accordo dovesse mancare, le parti si rimetteranno al giudizio definitivo ed insindacabile di un terzo perito nominato, secondo la legge, dal tribunale di Livorno.

L'assenza dei rappresentanti del fornitore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; in tal caso gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati tempestivamente al fornitore a mezzo di lettera raccomandata A/R.

ART. 13 - Accettazione dei risultati di collaudo

Il regolare collaudo delle forniture e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.

In tal caso il fornitore è invitato da E.S.A. in forma scritta ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere per esse ad ogni difetto.

In assenza del fornitore, o dei suoi incaricati, il verbale di collaudo redatto dagli incaricati di E.S.A. fa ugualmente stato contro di esso.

ART. 14 - Forniture rifiutate al collaudo

In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle cause dei rilievi contestati e precisati nel verbale relativo, ed a presentare le attrezzature ad un successivo collaudo entro un termine ragionevolmente stabilito dalle parti nel verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o indicato nella lettera raccomandata a/r dell' E.S.A. SPA di notifica dell'esito negativo del collaudo, ove il fornitore non abbia presenziato al collaudo stesso.

L' E.S.A. SPA non risponde dei furti e delle avarie durante la permanenza delle attrezzature rifiutate al collaudo, né dell'eventuale incendio.

Le attrezzature rifiutate al collaudo si considerano come non consegnate, pertanto l' E.S.A. SPA potrà procedere all'applicazione delle penali per l'eventuale mancato rispetto dei termini di consegna.

ART. 15 - Garanzie tecniche

Per quanto concerne le garanzie tecniche ci si riporta a quanto indicato in merito al Capitolato Tecnico.

ART. 16 - Penalità

In caso di mancata consegna entro i termini stabiliti, salvo i casi di comprovata forza maggiore da documentare a cura del fornitore ai sensi del presente Capitolato, sarà applicata, a carico del fornitore e per ogni giorno naturale e consecutivo maturato, una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del valore di quanto non consegnato nei termini contrattuali.

Ai fini di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale rifiutato al collaudo di accettazione.

Qualora il ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, superi i 30 giorni naturali e consecutivi, o nel caso in cui il fornitore trascurasse gli adempimenti contrattuali, l' E.S.A. SPA si riserva la facoltà di non accettare quanto non ancora consegnato e, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore, incamerando il deposito cauzionale, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni in relazione all'affidamento a terzi della fornitura ai sensi del presente Capitolato.

L' E.S.A. SPA ha facoltà di applicare, qualora il fornitore si renda colpevole di manchevolezza e deficienze nella qualità dei materiali forniti, una penale calcolata in misura percentuale fino ad un massimo del 10% dell'ammontare della fornitura, salvo, nei casi gravi, la risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.

Le penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione di mora o procedimento giudiziale.

ART. 17 - Richieste di revoca di penalità

Qualora il fornitore intenda richiedere la revoca di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare domanda, redatta in carta legale, indirizzata all' E.S.A. SPA ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della richiesta.

Le richieste possono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data della raccomandata a/r con la quale l' E.S.A. SPA comunica al fornitore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

L' E.S.A. SPA si riserva di valutare le motivazioni addotte e di accettarle o meno.

Non possono essere revocate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per causa di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all' E.S.A. SPA.

ART. 18 Pagamenti

Il corrispettivo sarà fatturato di volta in volta secondo i tempi e le modalità di consegna così come specificato nel precedente ART.9 del presente Capitolato d'Oneri e del relativo collaudo (ART.10 del Capitolato Tecnico).

I pagamenti potranno essere effettuati o con la formula del Leasing o con pagamento diretto.

Nel caso di acquisto diretto, i pagamenti saranno effettuati nelle percentuali e nei tempi sotto riportati:

- 50% dell'importo a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
- 25% dell'importo a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese.
- 25% dell'importo a 180 (centoottanta) giorni data fattura fine mese.

In base a quanto previsto dall'art. 22 comma 2 Ter della legge 203/1991, è vietata qualunque cessione di credito la quale non sia stata preventivamente riconosciuta dall' E.S.A. SPA..

ART. 19 - Controversie contrattuali

Qualora sorgano contestazioni che, a giudizio dell' E.S.A. SPA non diano luogo ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti, si procederà alla loro definizione diretta con il fornitore.

ART. 20 - Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di fornitura, anche se materialmente non allegati, gli atti di gara (**Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico e l'offerta tecnico economica aggiudicata**).

ART. 21 - Richiamo ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alle norme vigenti in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.